



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1849/2021

promossa da

Monteleone Maurizio, nato a Catania il 6 ottobre 1965, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocato Palma Balsamo;

-ricorrente-

contro

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Corrado Macca;

-resistente-

Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 aprile 2023 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 26 marzo 2021 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stato assunto dall'Azienda Municipale Trasporti di Catania in data 1 luglio 1996 con la qualifica di conducente di linea ed inquadramento al livello 6° del CCNL autoferrotranvieri; di essere stato successivamente adibito come carrozziere presso l'Officina, mantenendo il medesimo livello di inquadramento; che con lettera del 28 febbraio 2001 gli era stata comunicata dall'Azienda, nelle more trasformata in AMT Catania s.p.a., per effetto delle norme di prima applicazione *ex art. 2, lett. D.* dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000, l'attribuzione della figura professionale di operatore qualificato e il parametro retributivo 160 con decorrenza dall'1 gennaio 2001.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2023

Deduceva di aver svolto, invero, sin dal 2012, le mansioni di capo operai, occupandosi di coordinare gli operai addetti all'officina, di ricevere le segnalazioni dei guasti, di individuare gli interventi da effettuare sulle vetture, assegnando il lavoro ai singoli operai, di segnare le ore di lavoro, ordinario e straordinario, da questi prestate e di registrare le loro presenze.

Riferiva, in particolare, di essersi occupato di prendere in visione i bollettini di trazione redatti dagli autisti dei mezzi, ove venivano riportati guasti ed inconvenienti delle vetture, assegnando agli operai (inquadri al parametro 160) i lavori da effettuare; di essersi relazionato con il graduato del settore movimento (responsabile degli autisti) allorchè questi, attorno alle 3:00, si recava in officina per prelevare le vetture riparate, segnalandogli quelle pronte da riconsegnare; di essere stato, infine, contattato dagli autisti ogni qual volta fosse necessario un intervento in loco, provvedendo ad inviare una squadra di soccorso nel posto ove si trovava la vettura guasta.

Evidenziava che dal 2015 aveva svolto le suddette mansioni unicamente durante il turno notturno dalle 00,00 alle 7,30/8,00, nel corso del quale non era presente in azienda nessun responsabile aziendale a lui sovraordinato, né alcun dipendente con la qualifica di capo operatori, sicchè nel caso in cui sorgessero particolari problemi, egli si relazionava al mattino seguente, a fine turno, con il responsabile del servizio "Manutenzione Caduta, Soccorsi, perizie Mezzi" (par.230), non essendovi figure aziendali intermedie fra lui ed il suddetto dirigente.

Rilevava che con ordine di servizio n.135 del 22 maggio 2019 gli erano state anche formalmente affidate *ad interim* le mansioni di capo operatori - parametro retributivo 188 e di averle svolte per un semestre, e che, successivamente, con altro ordine di servizio n.117 del 19 maggio 2020, tali mansioni gli erano state nuovamente assegnate sempre *ad interim*, per un ulteriore semestre.

Evidenziava, dunque, di aver svolto dal 2012 al 2019, e poi dal giugno al dicembre 2020, mansioni ben diverse da quelle esclusivamente di natura tecnico-manuale espletate dall'operaio tecnico.

Richiamata, dunque, la declaratoria contrattuale del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione del 2000, rivendicava l'inquadramento al parametro 188 a decorrere dal gennaio 2012, nonché le differenze retributive maturate, per complessivi € 19.823,12, come da conteggi allegati al ricorso.

Rammentava che, sebbene il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione fosse autonomamente disciplinato dalla speciale normativa del R.D. 8 gennaio 1931 n.148 e del relativo allegato A, tuttavia la giurisprudenza di legittimità, ritenuta l'attenuazione della specialità di detto rapporto di lavoro ed il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, aveva riconosciuto la possibilità per il lavoratore di ottenere il superiore inquadramento, anche in mancanza di tutti i presupposti di cui alla citata norma, sostenendo che la pluriennale copertura del posto fosse



elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni.

Rilevato, in via subordinata, che il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualità e quantità di lavoro svolto trovava, in ogni caso, fondamento nei principi generali al riguardo (art. 36 Cost. e 2099 c.c.), concludeva chiedendo *“Dichiari che il sig. Monteleone Maurizio a far data dal gennaio 2012 ha svolto mansioni proprie dei dipendenti dell'area professionale seconda, parametro contrattuale n.188 (capo operatori). Condanni l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a., con sede legale in Catania, XIII Strada, Zona Industriale, ad operare il corretto inquadramento del ricorrente ed al pagamento delle differenze retributive fra il trattamento economico relativo al par.188 e quello percepito, maturate dal 2012, pari ad €19.823,12 o a quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà essere dovuta, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre le ulteriori somme che matureranno sino alla decisione, maggiorate di rivalutazione ed interessi. In subordine condanni la resistente al pagamento delle differenze retributive come sopra indicate. Condanni la resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore.”*

Si costituiva in giudizio l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, con memoria del 10 giugno 2021, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.

Ricostruito, in fatto, il rapporto lavorativo tra le parti, rilevava che il ricorrente era stato assunto alle proprie dipendenze in data 1 luglio 1996 con la qualifica di conducente di linea, inquadrato al livello 6° del CCNL autoferrotranvieri e che poi, giusta comunicazione del 28 febbraio 2001, gli era stata attribuita, a far data dall'1 gennaio 2001, la figura professionale di operatore qualificato con inquadramento al parametro retributivo 160, in virtù delle norme di prima applicazione di cui all'art. 2, lett. D dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000.

Evidenziava, dunque, che questi aveva sempre svolto dall'1 gennaio 2001 ad oggi la propria mansione di operatore qualificato in officina, inquadrato al parametro retributivo 160, precisando, inoltre, che, a far data dal 2015, lo svolgimento delle suddette mansioni era avvenuto esclusivamente durante il turno notturno.

Rimarcava che il ricorrente, così come anche altri dipendenti, aveva svolto mansioni di capo operatori (parametro retributivo 188) *ad interim*, in forza degli ordini di servizio n. 135 del 22 maggio 2019, n. 117 del 19 maggio 2020 e n. 97 del 28 maggio 2021, e solo per la durata di sei mesi, in attesa dell'espletamento del concorso interno bandito per tale figura professionale con ordine di servizio n. 246 del 28 settembre 2020, evidenziando, inoltre, che per l'espletamento di tali



mansioni il ricorrente era stato retribuito in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, Allegato A, R.D. n. 148/1931.

Contestava, dunque, l'assunto di parte ricorrente, secondo cui questi avrebbe svolto per molti anni le suddette mansioni di capo operatori, evidenziando, al riguardo -eccezion fatta per l'incarico di capo operatori conferito *ad interim* per tre volte per la durata di sei mesi ciascuno dal 2012 all'attualità- che le attività indicate in ricorso rientravano tra quelle quotidianamente espletate dagli operatori qualificati inquadrati al parametro 160 all'interno dell'officina, secondo una logica di distribuzione di lavoro all'interno di uno specifico settore.

Evidenziava, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'organigramma aziendale aveva sempre previsto all'interno dell'officina figure professionali superiori a quella di operatore qualificato, propria del ricorrente, rilevando come nel settore "Manutenzione a caduta soccorsi e perizie mezzi" fossero presenti al di sotto del responsabile del servizio, in una logica piramidale aziendale settoriale, diverse figure professionali (quali i capi tecnici-par. 205, i capi operatori-par. 188, gli operatori certificatori-par. 180, gli operatori tecnici-par. 170 ed, infine, gli operatori qualificati-par. 160-140), sicché il riferito diretto relazionarsi del ricorrente, operaio tra quelli con maggiore anzianità di servizio, con il Responsabile del settore era, semmai, avvenuto solo in caso di assenza temporanea dei capi operatori e/o dei capi tecnici.

Contestava, inoltre, lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività indicate in ricorso e/o con le modalità ivi descritte, precisando che il riconoscimento del rivendicato parametro 188 sarebbe stato conseguibile solo attraverso regolare concorso interno di avanzamento carriera.

Ribadita l'applicazione al rapporto di lavoro in oggetto delle disposizioni di cui all'art. 18 dell'allegato A, R.D. 148/1931, riteneva insussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della qualifica superiore richiesta dal ricorrente, tenuto conto, altresì, del mancato svolgimento della suddetta mansione superiore in via continuativa e pluriennale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente infondatezza della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento e di quella ad essa correlata avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive.

Eccepita, in subordine, la nullità e/o inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dei criteri di calcolo delle differenze retributive richieste, nonché la prescrizione quinquennale delle somme a tale titolo pretese, concludeva chiedendo *"-accertare e dichiarare infondate le domande formulate in ricorso e, per l'effetto, rigettarle integralmente; -accertare e dichiarare inesistente il diritto del ricorrente ad essere rinquadrato in mansioni superiori di cui al parametro 188; - conseguentemente, sempre nel merito, accertare e dichiarare infondate le pretese economiche avanzate dal ricorrente a titolo di differenze retributive dovute e, per l'effetto, rigettarle; -sempre in*



subordine, accertare e dichiarare, comunque, prescritte le presunte pretese differenze retributive richieste dal ricorrente. Salvi i diritti, le ragioni e le azioni. Con vittoria di spese e compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.”

La causa veniva istruita mediante l'escussione di due testi indicati da parte ricorrente e di altri due testi indicati dalla società resistente.

Quindi, concesso un termine per il deposito di note difensive, la causa, sulle conclusioni della parte ricorrente e della società resistente, di cui alle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 18 aprile 2023, veniva trattenuta per la decisione e veniva decisa con la presente sentenza.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di Monteleone Maurizio, dipendente dell'A.M.T. Catania S.p.A., assunto in data 1 luglio 1996, in servizio con la qualifica di operatore qualificato, pos. 2, parametro 160 del CCNL Autoferrotranvieri (doc. n. 1 allegato al ricorso), ad essere inquadrato, a decorrere dall'anno 2012, nella qualifica superiore di capo operatori, parametro 188, nonché a percepire le relative differenze retributive.

Parte ricorrente lamenta, infatti, che nonostante abbia svolto, a decorrere dalla predetta data, mansioni sussumibili nel preteso livello professionale superiore, egli, tuttavia ha mantenuto l'inquadramento nella figura professionale di operatore qualificato, par. 160.

Il ricorso merita accoglimento sia pure nei limiti di quanto di seguito esposto.

Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso per l'omessa specificazione dei criteri di calcolo delle somme pretese a titolo di differenze retributive, atteso che, seppur le indicazioni di parte ricorrente risultino, sul punto, generiche, esse, tuttavia, consentono l'individuazione dei crediti vantati.

Dal conteggio contenuto nel ricorso introduttivo è, infatti, agevole evincere che parte ricorrente abbia calcolato le somme pretese a titolo di differenze retributive sulla base della differenza tra la retribuzione spettante al livello rivendicato e quella riconosciuta al livello di appartenenza, il tutto moltiplicato per le mensilità reclamate.

Sempre in via preliminare, va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione delle somme pretese a titolo di differenze retributive sollevata da parte resistente, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 26246/2022, ha rilevato come *“con la riforma Fornero e Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo”* e ha affermato che *“per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della*



legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Nella specie, pur discutendosi di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società per azioni interamente a controllo pubblico, essendo l'unico socio il Comune di Catania, esso non è disciplinato dal D. Lgs. n. 165/2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria (v., in proposito, il principio di diritto espresso da Cass. 1 dicembre 2022, n. 35421 in merito alla disciplina da applicarsi al rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico). Ne discende che, non trovando applicazione l'articolo 63 del D. Lgs. n. 165/2001 (il cui comma 2 prevede che “...Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative...”) non può dirsi che nel rapporto in esame la sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento del rapporto sia la reintegrazione, come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'articolo 18 anteriore alla L. n. 92/2012 per quei lavoratori cui la norma si applicava. Deve escludersi, dunque, come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 26246/2022, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del [D. Lgs. n. 23 del 2015](#), alla cui stregua verrebbero disciplinate le possibili ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo pubblico in esame, sia assistito da un regime di stabilità.

Tanto premesso, occorre, in primo luogo verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel preteso livello superiore.

Giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza -nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13- trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L. n. 300



del 1970 (cfr., *ex multis*, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n. 15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615; nel senso ancora della non applicazione dell'articolo 2103 c.c. e della vigenza dell'articolo 18 dell'allegato A del r.d. n. 148/1931 v. Cass. 8 giugno 2012, n. 9344 e Cass. 17 giugno 2016, n. 12061, sia pure ivi evidenziandosi l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato).

“Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, infatti, di una disciplina speciale, com'è speciale l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici [...]. Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo” (così Cass. 9344 del 2012; cfr., altresì, C. Cass., sent. n. 18660/2020).

Stabilisce l'art. 18 dell'allegato A al R.D. 148/1931 che: *“Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.”*

Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dall'art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione.

Nell'ottica di tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, la Corte ha, inoltre, dato rilevanza alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che *“pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento*



presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento" (Cass. nn. 18660/2020, 12601/2016, 5795/2013, 27859/2013, 14476/2013, 9344/2012).

Ancora, la Cassazione, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha riaffermato che le suddette norme *"condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda"* (cfr. Cass. n. 18509/2017¹).

Tanto rilevato, va evidenziato che nel caso di specie, alcun ordine scritto risulta essere stato impartito al ricorrente in ordine all'espletamento delle diverse mansioni che deduce di aver svolto a decorrere dal 2012, eccezion fatta per gli ordini di servizio n. 135 del 22 maggio 2019 e n. 117 del 19 maggio 2020 (cfr. doc. nn. 2 e 3 fascicolo ricorrente) -nonché del successivo ordine di servizio n. 97 del 28 maggio 2021 (cfr. all. n. 3 fascicolo resistente), relativo, comunque, ad un periodo non oggetto del presente giudizio- nei quali espressamente è stato disposto che *"Alle dirette dipendenze del servizio "Manutenzione Caduta, Soccorsi e Perizie Mezzi" (parametro retributivo 230), nelle more dell'espletamento dello specifico concorso interno, vengono affidate, ad "Interim" le mansioni di "Capo Operatori" (parametro retributivo 188) ai seguenti operatori qualificati pos. 2*

¹Così si legge nella parte motiva della citata pronuncia: *"La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto non preclusiva la mancanza dei presupposti richiesti dall'[art. 18, dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931](#) (ovvero la esistenza di un provvedimento formale di destinazione all'incarico, lo svolgimento delle mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi, la vacanza del posto, la circostanza che il posto non fosse da coprire mediante esame).*

La ricorrente ha dedotto la inapplicabilità agli autoferrotramvieri della disciplina dell'[art. 2103 c.c.](#), in quanto l'unico parametro cui ancorare la retribuzione era la qualifica rivestita.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, che va qui ribadito (ex plurimis: [Cassazione civile sez. lav. 04 settembre 2015 n. 17630](#); 08 marzo 2013 n. 5795; [Cassazione civile sez. lav. 08 giugno 2012 n. 9344](#)) ha affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile la norma dell'[art. 2103 c.c.](#) ma le disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al [R.D. 8 gennaio 1931, n. 148](#)-non abrogate dalla [L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1](#) - che in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda.

Tuttavia è stato del pari precisato ([Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2013, n. 5795](#); 13/05/2010, n. 11615) che - anche fuori dei casi di reggenza espressamente previsti dall'art. 18, comma 2 dell'Allegato A al R.D. n. 148 del 1941 - in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto, anche quando non possa essergli riconosciuto l'inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, diritto che deriva direttamente dall'[art. 36 Cost.](#), comma 1".



(parametro retributivo 160): ...Monteleone Maurizio (operatore qualificato pos.2)", e ciò per la durata di un semestre.

Con riferimento a tali limitati periodi, in cui il ricorrente, formalmente investitone, ha esercitato mansioni riconducibili al profilo professionale di Capo operatori, va evidenziato come tali incarichi -assegnati *ad interim*, in attesa dell'espletamento del concorso interno, per un periodo non superiore a sei mesi- risultino, comunque, inidonei a determinare il diritto al superiore inquadramento, alla stregua delle previsioni di cui al citato R. D. n. 148/1931.

Dispone, infatti, l'art. 18, comma 1, Allegato A del R. D. n. 148/1931 che "*Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto*". E ancora, ai sensi del comma 4, All. A del R. D. n. 148/1931: "*Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso*".

In assenza, quindi, dei presupposti richiesti dalla normativa speciale sopra richiamata, non può essere riconosciuto il diritto del dipendente al conseguimento della superiore qualifica.

Come è noto, l'insussistenza dei presupposti costitutivi del diritto all'inquadramento al livello superiore non incide sulla spettanza al lavoratore delle differenze retributive ove resti accertato che lo stesso abbia effettivamente espletato, a beneficio della parte resistente, le mansioni superiori. Giova evidenziare, con riferimento alle prestazioni lavorative rese da autoferrotranvieri, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che "*In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148). (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 09/03/2005)*", cfr. Cass. 13 maggio 2010, n. 11615).

Non resta che verificare se effettivamente abbia avuto luogo l'espletamento di mansioni superiori.

Orbene, è principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "*la determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si articola in una attività interpretativa complessa che postula l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie o qualifiche alla stregua della disciplina collettiva del rapporto (senza trascurare l'interpretazione delle più specifiche disposizioni eventualmente contenute in accordi aziendali e*



ponendo in evidenza le caratteristiche distintive tra le attività lavorative riconducibili all'una e all'altra), l'accertamento, quindi, delle mansioni effettivamente svolte e, infine, la loro comparazione con le previsioni della disciplina pattizia” (così Cass. 28284/2008 che richiama Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 5942/2004; Cass. n. 12555/1998). In altri termini il procedimento logico da seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge ed eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; accertamento delle concrete mansioni di fatto; comparazione tra queste e le previsioni normative.

Va richiamato, in proposito, il condiviso insegnamento secondo cui *“Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.”*- sent. n. 20272 del 27.09.2010 (in senso conforme Sez. L - Ordinanza n. 30580 del 22 novembre 2019).

È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, infatti, quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).

In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.

Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni è stata piena, nel senso che *"abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato"* (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125).



L'aspetto qualitativo delle mansioni assume, peraltro, tanto più rilievo quanto più elevato e complesso diviene il livello di responsabilità e di competenza richiesta in mansioni che, sotto il profilo prettamente oggettivo, si caratterizzano per l'attribuzione di una medesima attività di base.

In tal caso, l'onere di allegazione e prova incombente sul lavoratore concerne, anche e soprattutto, la dimostrazione dell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si deve, sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2001, n. 6238).

D'altronde, *"nell'indagine diretta a stabilire il concreto contenuto della attività lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comparare le mansioni di fatto a quelle astrattamente delineate nella qualifica rivendicata, come definita dal contratto collettivo, non può aversi riguardo solo al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretate le prestazioni del lavoratore, ma occorre accertare se le stesse siano state espletate con il livello di responsabilità ed autonomia proprio della qualifica rivendicata"* (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 1989, n. 2969).

Procedendo, dunque, alla disamina delle declaratorie contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri, versato in atti, va evidenziato che il ricorrente risulta inquadrato nell' *"Area professionale 3^a - Mansioni operative"*, al quale appartengono i *"Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza."*; all'interno della suddetta Area 3^a, egli risulta, in particolare, collocato nell' *"Area operativa: Manutenzione impianti ed officine"*, alla quale appartiene, tra gli altri, l' *"Operatore qualificato (140 - 160) Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali."*

Il lavoratore sostiene, invece, di avere diritto, per le mansioni svolte, all'inquadramento (o, in subordine, alle sole differenze retributive che ne discendono) nell' *"Area professionale 2^a - Mansioni di coordinamento e specialistiche"* alla quale appartengono i *"Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità"*; nell'ambito dell'Area operativa *"Manutenzione, impianti ed officine"*, sono inquadrati quali *"Capo operatori (188)"* i *"Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto"*



tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso.”

Dunque, l'elemento distintivo del superiore livello di Capo operatore è rappresentato, innanzitutto, dallo svolgimento di mansioni di significativo contenuto tecnico-operativo, a fronte dello svolgimento da parte dell'operatore qualificato di mere attività manuali di manutenzione e riparazione di mezzi, impianti e strutture, oltre che dallo svolgimento di attività di coordinamento di una squadra di operai, ben potendo partecipare alle attività lavorative della stessa; l'Operatore qualificato, invece, nell'espletamento della sua attività opera nel rispetto delle direttive impartitegli dai superiori, tra cui il Capo operatori.

Nella fattispecie in esame il ricorrente assume di aver svolto, dal 2012, mansioni proprie del profilo professionale di capo operatori, occupandosi, segnatamente, di coordinare gli operai addetti all'officina, di ricevere le segnalazioni dei guasti, di individuare gli interventi da effettuare sulle vetture, di assegnare il lavoro ai singoli operai, di segnare le ore di lavoro da questi prestate, di registrare le loro presenze, nonché di interloquire con il graduato del settore movimento, di inviare squadre di soccorso nel caso in cui, contattato dagli autisti, fossero intervenuti guasti alle vetture e di relazionarsi con il responsabile del servizio “Manutenzione Caduta, Soccorsi, perizie Mezzi”, stante l'assenza in azienda di alcun responsabile aziendale a lui sovraordinato, né di altro dipendente con la qualifica di capo operatori.

L'istruttoria orale e documentale condotta ha dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente, a decorrere dal 2012, di attività sussumibili nel profilo professionale di Capo operatori, parametro 188.

Il teste Baudo Carmelo, indicato da parte ricorrente, ha dichiarato: “..ADR: io e il ricorrente siamo colleghi, entrambi lavoriamo alle dipendenze di AMT. Il ricorrente era entrato come autista e poi nel 2009 ha cominciato a fare il facente funzione saltuariamente di capo operaio notturno. Nel 2012 tale ruolo di facente funzioni di capo operaio è stato più intenso e infine nel 2015 quando è andato via il capo operaio Pulvirenti Vincenzo il ricorrente è divenuto l'effettivo facente funzioni del capo operaio e in tale veste il ricorrente ci ordinava di svolgere il lavoro che vi era da fare. Sul capitolo 1 del ricorso): sono vere le circostanze di cui al ricorso e ne sono a conoscenza in quanto io come elettrauto ero tra i dipendenti ai quali il ricorrente assegnava i lavori da effettuare sulle vetture. Io sono addetto all'officina. Sul capitolo 2): si è vero che il Monteleone dal 2015 svolge esclusivamente il turno notturno dalle 00.00 alle 7.30/8.00. Anzi preciso che il ricorrente cessa il turno alle 8.00 mentre noi operai alle 7.30 e alcuni anche alle 6.30. ADR: so che il ricorrente si trattiene fino alle 8.00 per adempimenti connessi con l'espletamento delle sue mansioni. Sul capitolo 3): si è vero quanto indicato nel capitolo; nel periodo ivi descritto durante il turno



notturmo vi era quale capo operaio soltanto il signor Monteleone sempre come facente funzioni. Se mancava il Monteleone lo sostituiva l'operaio più anziano. Quando dico che il ricorrente era facente funzioni lo dico in quanto a livello aziendale non gli era stata attribuita la corrispondente qualifica formale. Sul capitolo 4): si è vero quanto indicato nel capitolo. Il graduato del settore movimento veniva in officina intorno alle 3,00 e discuteva con il Monteleone sulle vetture da riparare e riparate e per organizzare il servizio di quel giorno tenendo conto delle vetture disponibili. Sul capitolo 5): si è vero quanto indicato nel capitolo; poteva accadere che la vettura si fermasse in strada e che il ricorrente, chiestogli dall'autista, inviasse una squadra di soccorso in loco. ADR: Poteva accadere poche volte che fosse necessario un intervento del tipo di quello descritto con le vetture di rientro; mentre era più frequente per le vetture che uscivano dalle 5,00 in poi essendo più alto il numero delle vetture in circolazione e dunque la probabilità di un guasto per strada. Sul capitolo 6): il ricorrente sicuramente ritengo che si interfacciasse con la figura professionale indicata nel capitolo ma io non li vedevo discutere. Sul capitolo 7): non vi erano figure intermedie tra il ricorrente e il dirigente del Reparto Manutenzione Caduta, Soccorsi Perizie Mezzi in quanto con il dirigente era il capo officina di notte a discutere.”.

Il teste indicato da parte ricorrente Raciti Giuseppe ha dichiarato: “ADR: sono dependent[e] di AMT e sono meccanico; come meccanico sono addetto all'officina. Io ho sempre lavorato osservando il turno notturno che inizia a mezzanotte e termina alle 6.30 e se vi è del lavoro straordinario da fare rimango fino alle 7.30/8.00 come ad esempio quando vi è qualche soccorso da fare. ADR: il Monteleone è il capo operaio e ci dà le direttive, c[...]i chiama quando occorre uscire per un soccorso in strada autorizzandoci ad uscire; comandato dal ricorrente io preparo la tabella del servizio con la quale assegniamo le vetture con i fogli di trazione agli autisti. Sul capitolo 1): è vero quanto indicato nel capitolo; si tratta delle attività che svolge il ricorrente e preciso che egli anche da prima del 2012 si occupava di quanto indicato nel capitolo allorchè mancava il capo operaio che si chiamava Pulvirenti; forse Pulvirenti è andato in pensione credo, ma non ricordo bene, nel 2015 ma già da prima il Monteleone svolgeva le mansioni di capo officina, di certo dal 2012. Sul capitolo 2): si è vero che il ricorrente osserva il turno indicato nel capitolo. In quanto graduato egli cessa il turno alle 8,00 a differenza degli operai che terminano alle 6.30 o in caso di necessità alle 7.30. Sul capitolo 3): si è vero quanto indicato nel capitolo; nel turno di notte non vi era in officina alcun altro dipendente con la qualifica di capo operaio o capo unità tecnica. Sul capitolo 4): alle 3.00 viene il graduato del movimento e noi già abbiamo la tabella pronta e lo aggiorniamo sulle vetture pronte e su quelle che non possono uscire in modo che lo stesso può organizzare il servizio della giornata. Il graduato del movimento parla con il Monteleone. Se manca il Monteleone lo sostituisce l'operaio più anziano. Sul capitolo 5): si, è vero quanto indicato nel



capitolo; ad uscire era una squadra di operai autorizzati; lo dico perché vi sono operai non autorizzati ad uscire in generale perché magari non hanno le necessarie patenti. Il ricorrente in sostanza tra quelli autorizzati ad uscire sceglie chi deve uscire. Serve senz'altro un dipendente con la patente richiesta e a questo può affiancarsi un altro operaio o anche due o tre anche senza patente a seconda dell'intervento necessario. Sul capitolo 6): normalmente la mattina il Monteleone relaziona e consegna tutta la documentazione redatta durante il turno notturno al dirigente responsabile del Reparto Manutenzione. Ne sono al corrente perché le volte in cui io ho fatto il capo operaio se mancava il Monteleone ho fatto esattamente allo stesso modo. Peraltro io per sei mesi nel 2020 ho fatto il capo operaio in occasione di un periodo che chiamiamo INTERIM e quindi ciò che ho riferito sul conto del Monteleone sono le stesse attività che io ho svolto per sei mesi nel periodo menzionato. Sul capitolo 7): Nel turno notturno non vi è alcuna altra figura intermedia tra il capo operaio e il dirigente responsabile del reparto manutenzione. Solo nel turno giornaliero vi è un capo tecnico. Ma nel turno notturno non vi è il capo tecnico.”.

Il detto teste, escusso a prova contraria sui capitoli ammessi di cui alla memoria difensiva, ha dichiarato: *“Sul capitolo 4) della memoria difensiva [...]: il responsabile del settore Manutezione [e] caduta, soccorsi e perizie mezzi si interfaccia direttamente con il capo operaio per quanto riguard[a] il turno notturno e il capo operaio si rapporta agli operai dell'uffici[n]a; nel turno diurno il capo operaio si rapporta al capo tecnico, se c'è, e questi al responsabile del settore Manutenzione. La figura del capo tecnico esiste soltanto nel turno diurno ma spesso in concreto il capo tecnico ha diversi altri impegni. Il capo tecnico invece dovrebbe essere presente anche nel turno notturno ma non vi è mai stato di fatto. E quando dico mai intendo proprio dire che non è mai venuto in servizio di notte se non in qualche sporadica occasione presentandosi alle 4,00 o alle 5,00 del mattino. Sul capitolo 5): non è vero; il capo operaio, nella specie il Monteleone, o chi come me ne ha fatto le veci, ogni mattina deve relazionarsi con il responsabile del settore Manutenzione.”.*

Il teste Cannizzaro Gregorio, indicato da parte resistente, ha dichiarato *“ADR: conosco il Monteleone in quanto siamo colleghi di lavoro da diversi anni. ADR: io adesso sono responsabile del settore Manutenzione tecnica dei siti aziendali; in passato sono stato responsabile dell'area tecnica e oltre che della manutenzione dei siti mi occupavo anche di officina. ADR: il ricorrente era stato assunto come operaio dell'officina ed essendo stato per almeno 22 anni responsabile del settore Manutenzione cui fa capo l'officina ho avuto modo di conoscerlo. Sul capitolo 4 della memoria difensiva: si è vero quanto indicato nel capitolo. In via gerarchica il capo operatore che è colui che coordina una squadra di operai si rivolge al capo tecnico ed eventualmente in assenza del capo tecnico al responsabile del Settore Manutenzione. All'interno dell'officina vi sono più squadre*



di operai, distinte per lavorazioni. Così vi sono gli elettrauti, i meccanici, i carrozzieri. Il capo operatori sta a capo di una squadra di cinque o sei operai che sono esperti in un settore specifico in genere (elettrauti, meccanici etc). Il capo officina in realtà è il responsabile del settore, come funzionario quadro. Non vi è un capo officina ma chi coordina le varie squadre è normalmente il capo tecnico. ADR: il Monteleone è stato, ed è ancora, nel turno notturno un carrozziere e normalmente nel detto turno svolgeva tali mansioni. ADR: fino al 2017 vi erano tre o quattro capi operatori e uno di questi era impegnato nel turno notturno; si trattava di Pulvirenti Vincenzo il quale è andato in pensione nel 2017 e non gli è subentrato più nessun capo operatore. ADR: all'avvio del turno notturno che inizia a mezzanotte vi era un capo tecnico che lavorava dalle 16.00 alle 2,00 e poi, una volta andato via il capo tecnico, il coordinamento della squadra -preciso che di notte ve ne è una sola- era affidato all'operaio più alto in grado o più anziano se sono pari grado. Di notte la squadra che ho detto essere una sola è composta da personale di diverse professionalità perché si fanno sugli autobus da mettere in servizio interventi di vario tipo. Il capo-tecnico si chiamava Salvatore Puglisi; egli è deceduto nel 2019, nella metà del 2019. Da allora è rimasto un solo capo tecnico ma addetto al turno diurno sicchè nel turno notturno non è andato più alcun capo tecnico. ADR: hanno svolto le mansioni di capo operatore nel turno notturno sia Monteleone, sia Baudo ovviamente se erano presenti in servizio. Ciò dal 2017, allorchè andò in pensione il Pulvirenti permanendo la gestione del capo tecnico Puglisi che raccordava il turno serale e il turno notturno quantomeno il suo inizio, fino a prima del 2019, quando l'azienda ha proceduto alle nomine di capi operatori ad interim; preciso che una vecchia nomenclatura parlava di capi operai. L'azienda tenendo conto dell'anzianità giusta il R.D. 148/1931 nomina il capo operatore tenendo conto del livello e a parità di livello dell'anzianità nel livello stesso. Sul capitolo 5): si è vero quanto indicato nel capitolo; il Monteleone se mancavano i suoi diretti superiori gerarchici veniva da me. Fino al 2017 vi era il capo operatore nel turno notturno ovvero Pulvirenti; fino al 2019 vi era il capo tecnico Puglisi. Il Puglisi se aveva qualcosa da dirmi per ciò che riguardava l'andamento del servizio lasciava indicazioni al personale che lavorava di notte ovvero alla squadra nella quale lavorava Monteleone e poi il passaggio tecnico non era sempre diretto a me ma con il capo operatore che iniziava il turno di mattina; il passaggio delle consegne era tra il capo operatori del turno notturno e il capo operatori del turno mattutino. Per quanto mi riguarda ciò di cui mi occupavo era la parte amministrativa, gestione turni e presenze oppure necessità di gestione tecnica sul magazzino come il recupero ricambi o altro. Sulla parte tecnica la singola riparazione non richiedeva che il capo operatori si relazionasse con me. Non occorre che tutti i giorni il capo operatori a fine turno notturno si relazionasse con me. A me comunque tutte le mattine consegnavano la documentazione che aveva riguardato l'espletamento del turno notturno



in officina e la consegna veniva curata o da un capo operatori o da un operaio più anziano; mi consegnavano arrotolati uno dentro l'altro i bollettini di trazione, i fogli di presenza e eventuali domande di ferie del personale o altre comunicazioni relative al personale; ma non si faceva una disamina congiunta di tali documenti, semplicemente mi venivano consegnati. Peraltro l'aggiornamento della situazione dei guasti e delle riparazioni viene effettuata al computer e il capo operatore del turno successivo può visionarlo. ADR: di certo posso dire che Monteleone l'ho visto più presente quale sostituto del capo operatore rispetto al Baudo, anche se a un certo punto voleva lavorare nel turno diurno." Su domanda dell'avvocato Balsamo: "preciso che io osservo normalmente un turno diurno, ma all'occorrenza anche vari orari. In occasione di ispezioni notturne mi è capitato di incontrare presso l'officina il Puglisi nell'orario da lui osservato. Ribadisco che egli cessava il servizio alle 2.00 ADR: mi è capitato di vedere il Puglisi presso l'officina di via Plebiscito sicuramente nell'intervallo dalla mezzanotte alle 2,00; presso l'officina della zona industriale sicuramente non l'ho visto." Escusso a prova contraria sul capitolo 1 del ricorso ha dichiarato: "dal 2012 al 2017 sicuramente il ricorrente ha svolto le mansioni descritte nel capitolo ma non in modo continuativo ma solo in sostituzione eventualmente del capo operatore in ipotesi non presente per malattia, ferie o altro. Dal 2017 in poi il ricorrente ha effettuato le attività descritte nel capitolo ma sotto la supervisione del capo tecnico Puglisi. ADR: il Monteleone era addetto alla officina della zona industriale. ADR: Il Puglisi quale capo tecnico operava presso l'officina di via Plebiscito e coordinava il Monteleone telefonicamente come pure io facevo fino a quando non ho avuto un ufficio presso la zona industriale. Sul capitolo 2): si è vero; il ricorrente negli ultimi anni ha svolto turno notturno fino al 2019 ne sono certo; poi dopo l'officina non è rientrata più nelle mie competenze, ovvero da quando sono stati affidati gli incarichi di capo operatori ad interim allorchè la responsabilità è passata all'ingegnere Schillaci. Sul capitolo 3): non è vero; fino al 2017 vi era il capo operatore Pulvirenti e fino al 2019 il capo tecnico Puglisi, sia pure trovandosi questi in via Plebiscito. Sul capitolo 4): è vero che il graduato del movimento prendeva servizio alle 3,00; la assegnazione delle vetture alle varie linee viene fatta seguendo le indicazioni previste da appositi ordini di servizio emanati dalla azienda che prevedono per ogni linea il tipo di vettura preferibilmente da assegnare; uno degli operatori notturni aveva il compito di redigere la tabella nella quale in funzione degli ordini di servizio e degli autobus efficienti faceva l'assegnazione per linea e per treno degli autobus stessi. Fatto questo lavoro venivano poi compilati i bollettini di trazione nei quali veniva indicato l'autobus da utilizzare su quella linea e su quel treno. Al responsabile del movimento il numero di matricola dell'autobus veniva comunicato dall'autista. Poi finito il servizio questa tabella passa nelle mani di due persone del movimento che gestiscono nell'arco della giornata la distribuzione degli autobus; in sostanza la tabella passa



dall'officina alla gestione del movimento direttamente fino a fine turni di servizio degli autobus. ADR: solo se vi erano dei problemi il graduato del movimento discuteva in officina con il capo operatori di turno; altrimenti se andava tutto liscio non aveva nulla da discutere; in ogni modo si faceva vedere per prendere servizio presso il posto di movimento che non coincideva con il capannone dell'officina. Sul capitolo 5): sicuramente fino al 2017 non è vero; invece è vero dopo poiché le telefonate erano ricevute dalla persona che svolgeva in quel momento le mansioni di capo operatore, comunque da chi presidiava il telefono. Sul capitolo 6): se sorgevano particolari problemi, sì, è vero, essendo logico che ci si rivolgesse al più alto in grado. Non era all'ordine del giorno, ma è capitato che il ricorrente sia venuto a relazionarmi in occasione di particolari problematiche. Ad esempio quando occorreva in periodi particolari dell'anno, come ad esempio notte di natale, capodanno, vigilia di pasqua, organizzare la squadra perché coprisse adeguatamente il turno notturno. Sul capitolo 7): non è vero; fino al 2017 vi è stato il capo operatori e dal 2017 e fino al 2019 il capo tecnico.”

Il teste Squillaci Orazio, indicato da parte resistente, ha dichiarato: “ADR: Sono dipendente della azienda AMT ...ADR: io sono entrato in azienda nel 1982 e conosco il ricorrente che ha fatto ingresso in azienda prima come conducente di linea e poi per motivi di salute credo è stato addetto all'officina. Nel 1993 o 1995 io sono diventato capo ufficio del magazzino e quindi con gli operai avevo continui contatti perché gli stessi venivano presso il mio ufficio per il ritiro dei pezzi di ricambio. Dall'1 giugno 2019 io sono divenuto responsabile del Settore Manutenzione a caduta, soccorsi e perizie mezzi. ADR: dal primo giugno 2019 io quale responsabile dell'Officina avevo a me subordinati i coordinatori di officina, i capi tecnici e i capi operai. Io ho continuato a mantenere, anche quando sono divenuto responsabile del settore manutenzione, anche la responsabilità del magazzino ADR: il coordinatore di officina è una figura intermedia che va dal parametro 250 al parametro 205; in sostanza si tratta di parametro 230; nello specifico si tratta di un ingegnere che segue i collaudi per la motorizzazione. Poi i capi operatori (o capi operai, il che è lo stesso solo che comunemente li chiamiamo capi operai) sono parametro 188 e stanno al di sotto del coordinatore di officina, anche se ero io a gestirli direttamente visto che il coordinatore di officina si occupa solo dei collaudi con la sua squadra. Gli stessi capi operai si interfacciavano direttamente con me perché io facevo i turni, firmavo le licenze e davo le direttive su ciò che dovevano fare, fermo restando che i capi operai sapevano ogni giorno cosa dovevano fare, trattandosi del loro lavoro ordinario, ovvero seguire gli operai, dare direttive agli stessi e rispondere alle telefonate provenienti dagli autisti in servizio le cui vetture si fossero guastate. In questo caso il capo operaio dava indicazioni all'autista dicendogli in ipotesi di attendere l'intervento di una squadra oppure facendolo rientrare in rimessa. Il capo tecnico, e parlo sempre



del periodo in cui io sono stato responsabile del settore Manutenzione, seguiva il reparto carrozzeria e poi curava i sinistri aziendali; gli hanno dato anche l'incarico di responsabile car sharing. Il capo tecnico è uno soltanto in azienda ed è il geometra Salvatore Maugeri. Prima vi erano quali capi tecnico Papa Calogero che è andato in pensione e un altro capo tecnico che è deceduto ma non ricordo quando e non ricordo il cognome. ADR: il turno di notte è un reparto a sé e per quanto posso dire in relazione al periodo in cui sono stato capo del settore Manutenzione non vi è mai stato un capo tecnico assegnato al reparto turno di notte. Credo che non vi sia mai stato un capo tecnico assegnato al reparto turno di notte. La figura maggiore di quel reparto, appunto turno di notte, è rappresentata dal capo operaio. ADR: prima che io fossi nominato responsabile del settore Manutenzione (Officina) io quale responsabile del magazzino conoscevo il funzionamento dell'azienda. Il turno di notte è formato da sei unità: di queste alle 6.30 quattro smontano e due si trattengono fino alle 7.30 o perché assistono all'uscita del servizio o perché vengono a ritirare il materiale in magazzino che apre alle 7,00. Io dunque quale responsabile del magazzino mi interfacciavo con il capo operaio o con l'operaio del settore turno di notte mandato dal capo operaio per chiedere dei pezzi di ricambio da tenere a scorta per il successivo turno notturno. So per certo che nel settore turno di notte non vi era un capo tecnico. Anche come organigramma aziendale il capo tecnico soprassiede solo ad alcuni reparti e generalmente erano sempre in turni mattutini dovendo gli stessi partecipare alle decisioni che riguardavano le lavorazioni giornaliere. ADR: il settore turno di notte prende servizio alle 24.00 e io predisponevo regolarmente i turni prevedendo il capo operaio presente. Per prima cosa il capo operai visionava, o se dava disposizioni in tal senso lo faceva un operaio, il bollettino trazione ove l'autista aveva scritto eventuali anomalie. Distribuiva il lavoro e si procedeva alla riparazione e quindi al servizio rifornimento e pulizia. Ancora sul capitolo 4): io posso dire che con me si relazionavano direttamente ogni mattina i capi operatori o capi operai, non già i capi tecnici. Il capo operaio andava via alle 8,00 dopo avermi consegnato tutta la documentazione che era stata redatta durante la notte, ovvero bollettini trazione, domande di licenz[...]a, indicazione di vetture sinistrate senza che vi fosse riscontro alcuno. Il capo operaio mi lasciava la documentazione e andava via. Sul capitolo 5): si è vero; quando mancava il graduato di officina (capo operatori e capo operai) il più anziano veniva a relazionare a me dopo che quella notte aveva diretto il turno, lasciandomi la documentazione redatta. Il Monteleone veniva da me in qualità di capo operaio perché era quello il suo ruolo in quel momento dall'1 giugno 2019 al 30 novembre 2019. Poi dall'1 dicembre 2019 fino al 30 maggio 2020 lui era tornato a fare l'operaio normale tornando al proprio turno notturno; a partire dall'1 giugno 2020 fino al 30 novembre 2020 è ritornato di nuovo a fare il capo operatore e ne sono al corrente perché sia io che lui venivano comandati con lo stesso ordine di servizio. In



sostanza coincideva nel medesimo semestre il nostro incarico ad interim. Solo che terminato il semestre il ricorrente tornava a fare l'operaio, mentre io restavo il responsabile dell'officina. Nel mio caso l'interim proseguiva e così è stato fino al 30/9/2021 per quanto mi riguarda. Quindi quando il ricorrente tornava al suo ruolo di operaio normale, io continuavo a fare i turni che contemplavano un nuovo capo operaio." Sentito a prova contraria sui capitoli di cui al ricorso sul capitolo 1 risponde): "sul periodo dal 2012 al 31 maggio 2019 non sono in grado di riferire con precisione quale fosse il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente. Dall'1 giugno 2019 fino al 30 novembre 2019 allorchè gli è stato dato l'incarico ad interim di capo operatore svolgeva le mansioni che ho detto sopra, ovvero dava disposizioni agli operai del turno di notte proprio nella veste di capo operatore ad interim; ciò però quando era il suo turno, nella rotazione prevista tra tutti e sei i capi operai esistenti, nel turno di notte. Confermo che lo stesso fece anche nel periodo da giugno a dicembre del 2020, sempre sulla scorta dell'ordine di servizio di cui sopra ho parlato. Il ricorrente come operaio era fisso nel periodo in cui io sono stato responsabile dell'officina nel turno notturno (00.00/6.30); invece come capo operaio ad interim ruotando con altri cinque capo operai nel medesimo semestre lavorava distribuendosi normalmente nei quattro turni aziendali (7/13.30, 13.30/20, 17/23.30 00.00/6.30). ADR: Ribadisco che per il periodo precedente l'1/6/2019 non so dire con precisione quali fossero i compiti del Monteleone; per me era un operaio del turno di notte e la mattina veniva non tutti i giorni al magazzino a prendere dei pezzi di ricambi. Io non chiedevo in quale veste venisse; preciso che se veniva l'operaio questo doveva avere firmato il buono di prelevamento dal capo operaio, cioè da un graduato di officina. ADR: non ricordo se il Monteleone veniva a prelevare dei pezzi di ricambio con un buono di prelevamento firmato dal graduato di officina; posso solo dire che la regola era che non consegnavamo il pezzo se non vi era un buono di prelevamento firmato dal graduato di officina. Poteva anche darsi che mancando il graduato di officina il più anziano che aveva diritto di firmare il buono di prelevamento lo firmasse venendo lui stesso oppure mandando un altro operaio. Nello specifico non andavo a verificare e controllare chi fosse il graduato che firmava. Sul capitolo 2): è vero; credo che il ricorrente abbia sempre lavorato di notte. Ma come ho detto sopra dall' 1 giugno 2019 come capo operai ad interim il ricorrente ha nella rotazione lavorato anche in turni non notturni come capo operai. Finito l'interim ritornava nel suo regolare turno notturno. Sul capitolo 3): nel turno notturno non esisteva la presenza della figura del capo tecnico. Esisteva invece la figura del capo operai e vi erano dependent[i] che ne avevano la qualifica ovvero Papaserio e Pulvirenti che erano capi operai fissi nel turno notturno; non ricordo però i periodi. Sul capitolo 4): il lavoro del capo operaio era smistare i bollettini di trazione; nel frattempo come da programma di officina usciva la turnazione dei treni e delle linee a cui gli operai assegnavano la vettura che poi l'autista doveva prendere. Si



trattava di una programmazione che andava in automatico. Il graduato del movimento quando prendeva servizio alle ore 3.00 chiedeva al capo operai per capire quale fosse la situazione e il capo operai diceva al graduato di movimento che era già pronto il bollettino di trazione con l'indicazione di linea e vettura. Solo ove l'autista avesse riscontrato qualche problema sulla vettura ritornava a parlare con il capo operai dell'officina. Sul capitolo 5): io non ero responsabile dell'officina in quel periodo; ma è una prassi normale che in caso di guasto il capo operaio del momento interveniva mandando una squadra. Io non credo che capo operaio in quel periodo fosse fisso il Monteleone perché come ho detto sopra vi sono stati altri capi operai prima di lui fissi di notte anche se non ricordo i periodi. Sul capitolo 6): nel periodo in cui io sono stato Responsabile del settore manutenzione se vi erano delle situazioni particolari il ricorrente come capo operaio nel turno ad interim si relazionava con me Sul capitolo 7): posso dire che limitatamente al periodo in cui io sono stato capo del settore Manutenzione tra il ricorrente che espletava le mansioni di capo operaio ad interim e me vi erano delle figure intermedi, quali quelle che ho riferito sopra (ovvero il coordinatore di officina e il capo tecnico). Altra questione era che in concreto io dessi direttamente a lui, quando era capo operai ad interim, le disposizioni, come per esempio i turni, la predisposizione di servizi speciali e tutto ciò che era necessario fare per approntare il servizio dell'officina.”.

Ebbene, l'istruttoria orale condotta ha posto in evidenza, innanzitutto, lo svolgimento da parte del ricorrente, sin dal 2012, delle attività indicate in ricorso, essendo emerso, segnatamente, che questi, anche quando era ancora in servizio il capo operatori Pulvirenti Vincenzo -che, come risulta dalla documentazione allegata da parte ricorrente alle note dell'1 febbraio 2022 e ammessa con ordinanza del 15 febbraio 2022 è stato “*dimesso dal servizio a far data dall'1 agosto 2015*”- si occupava di coordinare il lavoro tra gli operai, dando direttive, distribuendo i compiti tra i vari addetti, scegliendo quelli da inviare sul posto nel caso in cui gli fosse stato segnalato un guasto alle vetture, dopo essere stato contattato telefonicamente dagli autisti, di riferire al graduato del Settore Movimento circa lo stato delle vetture, quindi divenendo “*l'effettivo facente funzioni del capo operaio*” “*quando è andato via il capo operaio Pulvirenti Vincenzo*” (così il teste Baudo Carmelo), “*ma già da prima il Monteleone svolgeva le mansioni di capo officina, di certo dal 2012*” (così il teste Raciti Giuseppe).

Tanto è stato dichiarato dai testi Baudo Carmelo e Raciti Giuseppe, della attendibilità della cui narrazione non è dato dubitare, essendo essi colleghi di lavoro del ricorrente, addetti all'officina (il primo quale elettrauto e il secondo quale meccanico), impegnati nel medesimo turno notturno del ricorrente e da questi coordinati nell'espletamento delle loro mansioni (ha dichiarato il teste Baudo che “*il ricorrente assegnava i lavori da effettuare sulle vetture ...Il graduato del settore movimento*



veniva in officina intorno alle 3,00 e discuteva con il Monteleone sulle vetture da riparare e riparate ... poteva accadere che la vettura si fermasse in strada e che il ricorrente, chiestogli dall'autista, inviasse una squadra di soccorso in loco.”; il teste Raciti ha affermato “il Monteleone è il capo operaio e ci dà le direttive, c[...]i chiama quando occorre uscire per un soccorso in strada autorizzandoci ad uscire; comandato dal ricorrente io preparo la tabella del servizio con la quale assegniamo le vetture con i fogli di trazione agli autisti. ... alle 3.00 viene il graduato del movimento e noi già abbiamo la tabella pronta e lo aggiorniamo sulle vetture pronte e su quelle che non possono uscire in modo che lo stesso può organizzare il servizio della giornata. Il graduato del movimento parla con il Monteleone... Il ricorrente in sostanza tra quelli autorizzati ad uscire sceglie chi deve uscire.”.

È, inoltre, emerso che il ricorrente, a fine turno, relazionasse direttamente al Responsabile del Settore Manutenzione sull'attività prestata nel turno notturno, consegnandogli i bollettini di trazione, i fogli presenza e altre comunicazioni riguardanti il personale, non essendovi, in quel turno, una figura superiore e intermedia tra il Monteleone e il suddetto Responsabile, ossia, non essendovi, nello specifico, un capo tecnico che si rapportasse a quest'ultimo (ha riferito il teste Baudo “il ricorrente sicuramente ritengo che si interfacciasse con la figura professionale indicata nel capitolo ma io non li vedevo discutere ...non vi erano figure intermedie tra il ricorrente e il dirigente del Reparto Manutenzione Caduta, Soccorsi Perizie Mezzi in quanto con il dirigente era il capo officina di notte a discutere.”; analogamente il teste Raciti ha affermato “normalmente la mattina il Monteleone relaziona e consegna tutta la documentazione redatta durante il turno notturno al dirigente responsabile del Reparto Manutenzione. ...Nel turno notturno non vi è alcuna altra figura intermedia tra il capo operaio e il dirigente responsabile del reparto manutenzione. Solo nel turno giornaliero vi è un capo tecnico. Ma nel turno notturno non vi è il capo tecnico.”).

Ciò giustifica, infatti, l'osservanza da parte del Monteleone di un orario lavorativo differenziato rispetto a quello degli addetti da lui coordinati, giacchè cessava il proprio turno di lavoro sempre in orario successivo rispetto a questi ultimi, tanto risultando non solo dall'istruttoria orale (il teste Baudo ha affermato “preciso che il ricorrente cessa il turno alle 8.00 mentre noi operai alle 7.30 e alcuni anche alle 6.30. ...so che il ricorrente si trattiene fino alle 8.00 per adempimenti connessi con l'espletamento delle sue mansioni.”; il teste Raciti ha riferito “In quanto graduato egli cessa il turno alle 8,00 a differenza degli operai che terminano alle 6.30 o in caso di necessità alle 7.30.”), ma trovando riscontro anche nella documentazione allegata al ricorso e, segnatamente nei fogli presenza ove si evince che il ricorrente concludeva il proprio turno di lavoro dopo gli altri operatori della squadra.



Che tale differenziazione oraria fosse propria del dipendente con mansione di capo operatori è, del resto, confermato anche dal teste Squillaci, il quale ha riferito *“io posso dire che con me si relazionavano direttamente ogni mattina i capi operatori o capi operai, non già i capi tecnici. Il capo operaio andava via alle 8,00 dopo avermi consegnato tutta la documentazione che era stata redatta durante la notte, ovvero bollettini trazione, domande di licenz[...], indicazione di vetture sinistrate senza che vi fosse riscontro alcuno. Il capo operaio mi lasciava la documentazione e andava via.”*.

Lo stesso teste Squillaci ha anche ribadito l'assenza nel turno notturno di un superiore gerarchico del ricorrente, avendo affermato che *“il turno di notte è un reparto a sé e per quanto posso dire in relazione al periodo in cui sono stato capo del settore Manutenzione non vi è mai stato un capo tecnico assegnato al reparto turno di notte. Credo che non vi sia mai stato un capo tecnico assegnato al reparto turno di notte. La figura maggiore di quel reparto, appunto turno di notte, è rappresentata dal capo operaio. ... So per certo che nel settore turno di notte non vi era un capo tecnico. Anche come organigramma aziendale il capo tecnico soprassiede solo ad alcuni reparti e generalmente erano sempre in turni mattutini dovendo gli stessi partecipare alle decisioni che riguardavano le lavorazioni giornaliere.”*.

Anche il teste Cannizzaro, pur sostenendo che fino al 2019 vi fosse un capo tecnico (tale Puglisi Salvatore), tuttavia evidenzia come tale figura non operava nel turno notturno, limitandosi a svolgere solo una mera funzione di “raccordo” tra il turno serale e quello notturno, essendo rimessa la gestione del lavoro e il coordinamento degli operatori al capo operaio (*“all'avvio del turno notturno che inizia a mezzanotte vi era un capo tecnico che lavorava dalle 16.00 alle 2,00 e poi, una volta andato via il capo tecnico, il coordinamento della squadra -preciso che di notte ve ne è una sola- era affidato all'operaio più alto in grado o più anziano se sono pari grado... permanendo la gestione del capo tecnico Puglisi che raccordava il turno serale e il turno notturno”*), a nulla, peraltro, rilevando l'affermazione secondo cui *“il ricorrente ha effettuato le attività descritte nel capitolo ma sotto la supervisione del capo tecnico Puglisi”*, avendo il teste immediatamente dopo dichiarato *“il Monteleone era addetto alla officina della zona industriale. Il Puglisi quale capo tecnico operava presso l'officina di via Plebiscito”*.

Va, peraltro, evidenziato che, in ogni caso, non incide negativamente su quanto emerso a sostegno della tesi attorea la circostanza, addotta dal teste Cannizzaro, relativa all'asserita presenza nel turno notturno, fino al 2017, del dipendente Pulvirenti Vincenzo, con qualifica di capo operatori.

Tale circostanza è risultata, infatti, smentita dalla documentazione allegata alle note dell'1 febbraio 2022 che parte ricorrente è stata ammessa a produrre, da cui risulta, come già sopra evidenziato, che il capo operatori Pulvirenti Vincenzo è stato *“dimesso dal servizio a far data dall'1 agosto 2015”*.



E peraltro, quanto al periodo precedente la cessazione dal servizio del Pulvirenti, il dato che il ricorrente in ogni caso svolgesse, fin dal 2012 le mansioni di capo operatori, è stato confermato dai due testi indicati da parte ricorrente, avendo, in particolare il teste Baudo dichiarato che *“Il ricorrente era entrato come autista e poi nel 2009 ha cominciato a fare il facente funzione saltuariamente di capo operaio notturno. Nel 2012 tale ruolo di facente funzioni di capo operaio è stato più intenso e infine nel 2015 quando è andato via il capo operaio Pulvirenti Vincenzo il ricorrente è divenuto l’effettivo facente funzioni...”* e il teste Raciti riferito che *“egli anche da prima del 2012 si occupava di quanto indicato nel capitolo² allorchè mancava il capo operaio che si chiamava Pulvirenti; forse Pulvirenti è andato in pensione, credo, ma non ricordo bene, nel 2015 ma già da prima il Monteleone svolgeva le mansioni di capo officina di certo dal 2012”*. I fogli turno e interventi relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dimostrano che il ricorrente, in quegli anni, anche nel 2014, e dunque anche quando ancora il Pulvirenti risultava in servizio, operasse quale “graduato officina”, firmandosi tale, e occupandosi, nello specifico, di rendicontare l’intera attività espletata nel turno notturno, redigendo la relativa tabella contenente le indicazioni riguardanti sia il personale, sia i treni e le vetture, ciò che induce a ritenere veritiera la versione dei testi indicati da parte ricorrente secondo cui l’espletamento delle mansioni di capo operatori da parte del ricorrente abbia avuto luogo già dal 2012, nonostante risultasse ancora in servizio il Pulvirenti, non giustificandosi diversamente quanto risulta dai fogli di servizio relativi anche all’anno 2014.

Un dato significativo che si trae dall’esame di tale documentazione, a conferma della corretta sussunzione delle mansioni svolte nel parametro di inquadramento tenuto in considerazione dal ricorrente, è rappresentato dal fatto che le attività dallo stesso espletate, sì come risultanti dai fogli turno e interventi in atti, appaiono di contenuto analogo nel corso degli anni, e ciò tanto nel periodo in cui il dipendente, formalmente investito, operava quale capo operatori, par. 188 (fogli turno e interventi anni 2019 e 2020), quanto nei periodi in cui egli non aveva ricevuto alcun incarico di svolgimento di mansioni superiori, dovendosi da ciò dedurre che di certo dal 2014 il Monteleone, di fatto, svolgeva le mansioni proprie del parametro 188, a ciò aggiungendosi, giacchè non vi è ragione di dubitare della credibilità dei testi Baudo e Raciti e della attendibilità della loro narrazione, che anzi le svolgesse, sempre allo stesso modo, già a decorrere dal 2012.

Orbene, non v’è dubbio che le mansioni sopra accertate siano sussumibili nel profilo professionale di Capo operatori, non essendo riducibili a mere attività esecutive di *“manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture”* caratterizzanti il profilo di Operatore qualificato: ed invero, il

² *“I. Vero è che il sig. Monteleone Maurizio ha svolto dal 2012 al 2019, e dal giugno al dicembre 2020, le seguenti mansioni presso l’officina della AMT Catania s.p.a.: [...]”*.



compito di redigere i bollettini di trazione, individuando le vetture guaste e quelle disponibili per il servizio, segnalandole al Responsabile del Movimento; di coordinare la squadra, distribuendo i compiti tra gli addetti; di rispondere alle telefonate con richiesta di soccorso da parte degli autisti in caso di guasti ai mezzi, scegliendo gli operatori e inviando una squadra di soccorso sul luogo; di redigere i fogli presenza del personale e di rendicontare l'attività ai superiori, rientra tra quelle attività di significativo contenuto tecnico-operativo tipico del profilo superiore.

Peraltro, che quelle testè menzionate siano le mansioni tipicamente svolte dal Capo operatore trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste Squillaci il quale ha riferito *“Gli stessi capi operai si interfacciavano direttamente con me perché io facevo i turni, firmavo le licenze e davo le direttive su ciò che dovevano fare, fermo restando che i capi operai sapevano ogni giorno cosa dovevano fare, trattandosi del loro lavoro ordinario, ovvero seguire gli operai, dare direttive agli stessi e rispondere alle telefonate provenienti dagli autisti in servizio le cui vetture si fossero guastate. In questo caso il capo operaio dava indicazioni all'autista dicendogli in ipotesi di attendere l'intervento di una squadra oppure facendolo rientrare in rimessa. ... Per prima cosa il capo operai visionava, o se dava disposizioni in tal senso lo faceva un operaio, il bollettino trazione ove l'autista aveva scritto eventuali anomalie. Distribuiva il lavoro e si procedeva alla riparazione e quindi al servizio rifornimento e pulizia. ...io posso dire che con me si relazionavano direttamente ogni mattina i capi operatori o capi operai, non già i capi tecnici. Il capo operaio andava via alle 8,00 dopo avermi consegnato tutta la documentazione che era stata redatta durante la notte, ovvero bollettini trazione, domande di licenz[...]a, indicazione di vetture sinistrate senza che vi fosse riscontro alcuno. Il capo operaio mi lasciava la documentazione e andava via. ... il lavoro del capo operaio era smistare i bollettini di trazione; nel frattempo come da programma di officina usciva la turnazione dei treni e delle linee a cui gli operai assegnavano la vettura che poi l'autista doveva prendere. Si trattava di una programmazione che andava in automatico. Il graduato del movimento quando prendeva servizio alle ore 3.00 chiedeva al capo operai per capire quale fosse la situazione e il capo operai diceva al graduato di movimento che era già pronto il bollettino di trazione con l'indicazione di linea e vettura. Solo ove l'autista avesse riscontrato qualche problema sulla vettura ritornava a parlare con il capo operai dell'officina.”*

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve, dunque, riconoscersi lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di Capo operatore, parametro 188, a decorrere dal 2012, e quindi a percepire le relative differenze retributive maturate da tale data.

Quanto alla determinazione del *quantum debeatur*, deve farsi riferimento ai conteggi esplicitati in seno al ricorso introduttivo, calcolati sulla differenza fra la retribuzione del parametro 188



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2023

rivendicato e quella del parametro 160 attribuito, come risultanti dalle tabelle allegate al ricorso (cfr. doc. n.7 del fascicolo del ricorrente), moltiplicata per le mensilità dovute.

Va, dunque, riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva, comprensiva delle tredicesime mensilità e delle quattordicesime mensilità, pari ad € **19.823,12**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, risultante dal computo effettuato da parte ricorrente in ricorso, tenendo conto della differenza tra la retribuzione spettante al livello rivendicato e quella riconosciuta al livello di appartenenza, il tutto moltiplicato per le mensilità reclamate, secondo il seguente schema, la cui intelligibilità ha posto parte resistente nelle condizioni di formulare eventuali specifiche contestazioni invece non formulate se non genericamente:

da gennaio 2012 ad ottobre 2015: €1.623,15 (retribuzione par. 188) - €1.457,99 (retribuzione par. 160) = €165,16 x 25 mensilità= € **8.776,80**;

da novembre 2015 a giugno 2016: €1.660,75 (retribuzione par. 188) – €1.489,99 (retribuzione par. 160) = €170,76 x 10 mensilità = €**1.707,60**;

da luglio 2016 a settembre 2017: €1.698,35 (retribuzione par. 188) - €1.521,99 (retribuzione par. 160) = €176,36x17 mensilità= € **2.998,12**;

da ottobre 2017 a maggio 2019: €1.730,58 (retribuzione par. 188) - €1.549,52 (retribuzione par. 160) = €181,16x23 mensilità = € **4.164,38**;

da dicembre 2019 a maggio 2020: € 181,16 x 7 mensilità = € **1.268,12**;

da dicembre 2020 a marzo 2021: € 181,16 x 5 mensilità = € **905,80**.

La società resistente va, dunque, condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di € 19.823,12.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:

Dichiara che Monteleone Maurizio ha svolto dal 2012 mansioni di “Capo operatori (par. 188)”, Area professionale 2^a- Mansioni di coordinamento e specialistiche, Area operativa-Manutenzione, impianti ed officine del CCNL Autoferrotranvieri.

Dichiara il diritto di Monteleone Maurizio a percepire, a titolo di differenze retributive, la somma pari a € 19.823,12, e, per l'effetto, condanna l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, della suddetta somma, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo.



Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna l'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Palma Balsamo.

Così deciso in Catania l'11 luglio 2023.

Il giudice del lavoro

Dr. Patrizia Mirenda

